

CIRCOLARE N° 9 DEL 19.10.2018

Alla rispettabile clientela – alla c.a. della Direzione

Riteniamo utile fornire una sintesi di recenti novità che possono maggiormente essere di Vostro interesse.

Controllo del modello f24.

Dal **29.10.2018** l'Agenzia delle Entrate può sospendere per 30 giorni le compensazioni orizzontali risultanti nel modello F24 secondo alcuni criteri:

- tipologia dei debiti pagati;
- tipologia dei crediti compensati;
- coerenza con i dati indicati nel modello F24;
- dati presenti nell'Anagrafe Tributaria;
- analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel modello F24;
- pagamento dei debiti iscritti a ruolo in presenza di compensazioni, che devono sempre essere trasmesse via Entratel anche per i privati.

Trascorsi 30 giorni, l'Agenzia può scartare il modello: in questo caso, il versamento dei debiti compensati si considera omesso e occorre procedere al versamento con ravvedimento operoso. **Occorre prestare molta attenzione ai crediti utilizzati in compensazione, avendo la certezza della loro esistenza e spettanza.**

Provvedimento
28.08.2018, n.
195385**Fattura elettronica.**

Alcuni chiarimenti con riferimento alla fattura elettronica dal decreto collegato alla manovra:

Le soluzioni al vaglio possono essere così schematizzate:

- introduzione (integrazione D.Lgs. 127/2015) di un **semestre “grigio”** (fino al 30.06.2019) **senza sanzioni** se le fatture verranno emesse e trasmesse nella modalità elettronica entro il termine della liquidazione Iva (mensile o trimestrale) oppure saranno **ridotte dell'80%** se trasmesse entro la liquidazione del periodo successivo;
- tale possibilità diminuirà i problemi di autofattura denuncia per il cessionario/committente che avesse preventivamente ricevuto la fattura in modalità cartacea detraendo l'imposta;

Ritardi da
trasmissione

<p>• introduzione, dal 1.07.2019, della fatturazione immediata a emissione e trasmissione differita entro il termine di 10 giorni dal momento di effettuazione di cui all'art. 6 (nulla cambierà, invece, per i più ampi margini della fatturazione differita). A tal riguardo sarà introdotta nell'art. 21 la nuova lettera <i>g-bis</i> che imporrà però (ancora da capire) di indicare in fattura anche la data di effettuazione della cessione/prestazione ovvero della data di incasso se diversa dalla data fattura (questo obbligo non ci sarà, invece, per la fattura emessa/trasmessa lo stesso giorno di effettuazione). Questa possibilità potrebbe superare l'impostazione del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30.04.2018 secondo il quale la data di emissione è quella indicata nel campo del file ed il SdI non scarta le trasmissioni asincrone; previsione che, per certi versi, è stata messa in discussione dall'Agenzia delle Entrate stessa nella circolare 13/E di luglio. In attesa di capire se cambieranno le specifiche del provvedimento di aprile, sembra che l'intenzione sia quella di puntare, dal 1.07.2019, al "riallineamento" fra data di emissione (pur differita) e data di trasmissione. Queste novità (emergenti dal n. 7 dell'art. 226 della direttiva Iva) non cambieranno niente, in ogni caso, in termini di esigibilità e liquidazione dell'imposta; in tal senso l'annotazione nel registro vendite delle fatture (sia immediate che differite) andrà effettuata entro il 15 del mese successivo al momento di effettuazione ma con riferimento a questo momento.</p> <p>Sarà abrogata la protocollazione delle fatture lato passivo (art. 25) e quelle (anche differite) che risulteranno ricevute (recapitate dal SdI) ed annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione, potranno godere della detrazione con riferimento al mese di effettuazione, fatta però eccezione per i documenti di acquisto relativi all'anno precedente (modifiche D.P.R. 100/1998).</p>	<p>Detrazione Iva lato passivo.</p>
---	--

Bonus pubblicità

<p>Il Dipartimento per l'Editoria ha pubblicato sul proprio sito alcune risposte alle domande più frequenti (Faq) con riferimento al bonus pubblicità, cioè al credito di imposta, previsto con l'art. 57-bis, D.L. 24.04.2017, n. 50, relativo agli investimenti pubblicitari su stampa quotidiana e periodica anche online, e per gli investimenti in pubblicità su emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.</p> <p>In questo momento è aperta la finestra (dal 22.09 al 22.10.2018) per la presentazione del modello telematico UG61A "Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali" ed è possibile presentare il consuntivo del primo periodo (2017) e il preventivo per il periodo successivo (2018).</p> <p>Ovviamente le Faq non sono fonti di diritto, però riteniamo di doverne tenere buon conto.</p> <p>Con riferimento a coloro che non hanno sostenuto alcuna spesa pubblicitaria nell'anno precedente, il Dipartimento ritiene che in questi casi l'agevolazione non si applichi, non essendo possibile misurare un incremento, impostazione che suscita perplessità considerando la diversa prassi applicata su precedenti agevolazioni. Nel regolamento, le testate on line meritorie di agevolazione erano state individuate con gli stessi criteri utili all'ammissione al contributo pubblico e quindi con un richiamo all'art. 7 D.Lgs. 70/2017, norma che sottolinea anche la caratteristica dell'onerosità. Il Dipartimento giunge alla conclusione che il richiamo all'art. 7 deve essere inteso come richiamo alla nozione positiva di editoria <i>on line</i>, ma non di richiamo alle ulteriori</p>	<p>Soggetti neocostituiti</p> <p>Testate on line gratuite</p>
---	---

<p>condizioni ivi previste per il finanziamento. Quindi, sono ammissibili al bonus anche le spese per inserzioni su testate on line gratuite.</p> <p>Il decreto obbliga allo scorporo delle spese di intermediazione. Poiché nel settore operano intermediari degli acquirenti (cosiddetti Centri media) che offrono pacchetti comprensivi di più servizi, la Faq indica che questo tipo di intermediari deve separare il costo della pubblicità vera e propria dal costo degli altri servizi.</p> <p>Diverso è il caso delle concessionarie di pubblicità: l'editore, spesso, si avvale di specifiche strutture che agiscono in virtù di un mandato senza rappresentanza, in proprio nome ma per conto dell'editore. In questi casi non può essere prevista la separazione tra il compenso dell'editore e quello dell'intermediario, quindi la vendita è direttamente attribuibile al mandante. Occorre considerare questa posizione quando il Dipartimento sostiene che i compensi corrisposti alle concessionarie di pubblicità non sono agevolabili. Evidentemente, il Dipartimento si riferisce agli intermediari dell'acquirente e non alle concessionarie degli editori che agiscono in forza di un mandato senza rappresentanza.</p>	<p>Spese di intermediazione</p> <p>Concessionarie di pubblicità</p>
--	---

Nuove indicazioni per la deducibilità degli interessi passivi.

<ul style="list-style-type: none"> • Al fine di recepire la direttiva 2016/1164/UE, con decorrenza dal 2019, lo schema di decreto prevede la revisione dell'art. 96 TUIR, con riferimento al regime di deducibilità degli interessi passivi dei soggetti IRES. In particolare, alcune novità riguardano la verifica dei presupposti per l'individuazione degli interessi e degli oneri assimilati a cui la prevista limitazione di deducibilità. • Il nuovo comma 3 dell'art. 96 TUIR includerebbe gli interessi passivi e gli oneri assimilati qualificati come tali dai principi contabili adottati dall'impresa, per i quali tale qualificazione sia confermata dalle disposizioni emanate in attuazione della <i>derivazione rafforzata</i> (D.M. 1.04.2009, n. 48, D.M. 8.06.2011, D.M. 3.08.2017 e futuri decreti), sempre che gli stessi derivino da un'operazione o da un rapporto di natura contrattuale aventi causa finanziaria, o contenenti una componente di finanziamento significativa. • L'onere o provento finanziario deve essere qualificato come tale nella riclassificazione del bilancio. Le attuali regole contabili non sempre impongono di rilevare come interesse quello che, in termini sostanziali, rappresenta un onere finanziario. Una volta individuato l'onere finanziario da un punto di vista contabile, la qualificazione non deve essere smentita dalla normativa secondaria di declinazione della derivazione rafforzata. 	<p>Direttiva 2016/1164/UE</p>
---	--------------------------------------

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.

Studio Pagani